

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1734)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati, nella seduta del 17 luglio 1974 (V. Stampati nn. 2508, 2543 e 2551)

d'iniziativa dei deputati GIORDANO, MEUCCI, SISTO, BERLOFFA, BARDOTTI, SALVATORI, LINDNER, BELLISARIO, RAUSA, PISONI, MIOTTI CARLI Amalia, SANTUZ (2508); SALVATORI (2543); TEDESCHI, BENEDETTI Tullio, BERLINGUER Giovanni, BINI, CHIARANTE, FINELLI, GIANNANTONI, MASULLO, NATTA, PELLEGATTA Maria Agostina, PICCIOTTO, RAICICH, TESSARI, VITALI (2551)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 26 luglio 1974

Integrazioni dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli insegnanti di ruolo della scuola media, utilizzati nelle scuole secondarie superiori e artistiche ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1973, n. 567, concernente provvedimenti urgenti per l'apertura dell'anno scolastico, convertito con modificazioni nella

legge 15 novembre 1973, n. 727, possono chiedere di essere immessi nei ruoli dei predetti istituti per le cattedre o posti orario in cui sono incaricati. L'immissione nei ruoli ha effetto dal 1° ottobre 1974. A tal fine gli aspiranti sono compresi in elenchi provinciali aggiuntivi a quelli compilati per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Con proprio decreto il Ministro della pubblica istruzione definirà tempi e modalità per l'assegnazione definitiva della sede.

Nell'eventualità che la cattedra o il posto cattedra a cui gli insegnanti di cui al precedente comma chiedono di essere assegnati risulti occupata al 1° ottobre 1974, tali insegnanti vengono impiegati nell'ambito della provincia nell'insegnamento della stessa cattedra e, ove questo non sia possibile, nell'insegnamento di materie affini anche in istituti e scuole di ordine e grado diverso. Il servizio così prestato è utile anche ai fini del compimento del periodo di prova ».